



Procedura aperta per l'affidamento del contratto di locazione operativa quadriennale delle postazioni di lavoro informatiche dell'IVASS

Schema di contratto

CIG B2154016BA

Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati.....	3
Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI	4
Art. 2 – Oggetto del Contratto.....	4
Art. 3 – Durata e luogo di esecuzione	4
Art. 5 – Termini di consegna.....	5
Art. 6 – Facoltà di Riscatto.....	5
Art. 7 – Oneri specifici a carico del fornitore	5
Art. 8 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.....	6
Art. 9 – Garanzie.....	7
Art. 10 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale.....	8
Art. 11 – Obblighi di segretezza e di riservatezza	8
Art. 12 – Affiancamento	9
Art. 13 – Responsabile del Servizio.....	9
Parte II: RESPONSABILITA’ E PENALI	9
Art. 14 – Responsabilità.....	9
Art. 15 – Brevetti e diritti d’autore	9
Art. 16 – Pretese di terzi	10
Art. 17 – Penali	10
Art. 18 – Cauzione	11
Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO	11
Art. 19 – Verifiche di conformità.....	11
Art. 20 – Verifiche periodiche e a campione	12
Art. 21 – Importo contrattuale	12
Art. 22 – Modalità di pagamento e segnalazioni di <i>whistleblowing</i>	13
Art. 23 – Subappalto	14
Art. 24 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso	14
Art. 25 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto	15
Art. 26 – Controversie.....	15
Art. 27 – Trattamento dei dati personali	15
Dichiarazione dell’Impresa annessa al Contratto	16
Allegato 1	17
Allegato 2.....	20

TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, c.f. 97730600588, rappresentato da _____

E

_____, (di seguito “Impresa”), con sede legale in _____ ()
Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da
_____, nato/a a _____ il _____, c.f. _____,
in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del contratto di locazione operativa quadriennale delle postazioni di lavoro informatiche dell'IVASS (CIG B2154016BA);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto, come da comunicazione dell'Istituto prot. n.;
- c. l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, del d. lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Capitolato tecnico e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di Contratto, Patto d'integrità e chiarimenti forniti dall'Istituto in sede di gara, sottoscritti dall'Impresa, e ogni altro documento citato nella premessa presentato dall'Impresa.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura, con la formula della locazione operativa con patto di riscatto, delle apparecchiature informatiche relative alle postazioni di lavoro (PDL) dell'Istituto e la fornitura dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione del servizio di consegna, installazione, gestione e manutenzione delle PDL, secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa. Si precisa che in ragione della complessità tecnica delle attività contrattuali elencate al precedente comma 1, queste trovano completa descrizione e disciplina nel Capitolato Tecnico, con particolare riguardo ai paragrafi 2.1 e 3.3, e nel relativo allegato.
3. Per la realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione del servizio, la cui gestione tecnica rimane per l'intera durata contrattuale ad esclusivo carico dell'Impresa, l'Istituto è tenuto a mettere a disposizione di quest'ultima gli ambienti, i servizi logistici e la connettività delle reti informatica e telefonica necessaria all'allestimento dei sistemi di erogazione.

Art. 3 – Durata e luogo di esecuzione

1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della sottoscrizione, ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi.
2. L'impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza di cui al precedente comma.
3. Il presente Contratto sarà eseguito presso le sedi dell'IVASS in Via del Quirinale 21, in Via delle Quattro Fontane n.147 e in Via dei Due Macelli 73 e 79, Roma. In relazione ad esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni dell'Istituto, potrà essere richiesto l'adempimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di manutenzione nell'ambito del territorio italiano.

Art. 4 – Pianificazione delle attività

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico. In particolare, nel rispetto delle date previste per l'intera esecuzione delle singole prestazioni oggetto del presente Contratto, l'impresa dovrà concordare con l'Istituto un Piano Generale di Consegna dell'hardware oggetto della fornitura e smaltimento dell'hardware oggetto della fornitura precedente, secondo le modalità e i termini previsti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i documenti relativi al governo della fornitura in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
3. I documenti relativi al governo della fornitura previsti nel Capitolato Tecnico saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Istituto. In caso di mancata approvazione, quest'ultimo comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire le indicazioni aggiornando i relativi documenti e consegnandoli all'Istituto stesso nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta salvo diversa pattuizione.

4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare i documenti di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Istituto e saranno, pertanto, a carico dell'Impresa.

Art. 5 – Termini di consegna

1. L'Impresa dovrà consegnare i prodotti e la relativa documentazione descritti nel Capitolato Tecnico e nel relativo allegato, entro i termini previsti dal Piano Generale di Consegna e Smaltimento elaborato nei modi e nei tempi specificati al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.
2. I relativi servizi dovranno essere espletati nei tempi e con le modalità evidenziati nello stesso Capitolato Tecnico, fermi restando gli obblighi assunti dalla società con la presentazione dell'Offerta Tecnica.

Art. 6 – Facoltà di Riscatto

1. Durante il lasso temporale coincidente con la fase conclusiva del servizio di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, l'Istituto si riserva la facoltà di riscatto per tutte o parte delle apparecchiature messe a disposizione dall'Impresa al prezzo di 1,00 euro per ciascun personal computer completo di sistema operativo secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato tecnico.
2. A tal fine l'Istituto, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni, indicando quantità e tipologia dei beni che intende riscattare.

Art. 7 – Oneri specifici a carico del fornitore

1. Per tutta la durata del contratto, il fornitore, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuto al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - fornire le apparecchiature informatiche della tipologia e caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel documento riportante le Configurazioni hardware aggiornate allegato al presente Contratto e specificate nell'Offerta Tecnica e nel documento stesso;
 - rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali di qualità della serie ISO od altro sistema equivalente;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità delle forniture alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico, ed in particolare ai parametri di qualità definiti;
 - erogare i servizi connessi e aggiuntivi, impiegando strutture e risorse idonee a consentire la loro corretta esecuzione;
 - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico con specifico riguardo ai servizi oggetto della fornitura;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;

- comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili.
- 2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
- 3. L'Impresa si impegna, altresì, a rendere disponibili all'Istituto, a partire dalla data di inizio del Contratto, i documenti di riscontro di tutte le attività svolte, dei prodotti e dei servizi forniti, nonché tutta la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico. Gli stessi documenti, che dovranno indicare chiaramente il numero di versione e la data di emissione, dovranno essere forniti all'Istituto su supporto cartaceo ovvero su supporti ottici non riscrivibili, secondo quanto concordato fra le parti.
- 4. L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire che le consegne effettuate dopo il primo anno abbiano ad oggetto apparecchiature equivalenti sotto il profilo del costo economico, ma con caratteristiche tecnologiche più avanzate rispetto a quelle previste nell'Offerta ed in linea con la normale evoluzione tecnologica compiuta durante il periodo di esecuzione contrattuale.
- 5. Ove un aggiornamento del software di base richieda una revisione dell'hardware installato, l'Impresa si obbliga ad aggiornare tutto il parco macchine, incluse quelle già precedentemente consegnate ed installate. In particolare, l'Impresa dovrà proporre, alla fine del primo anno, la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare nel secondo anno, che tenga conto dei suddetti aggiornamenti, che comunque dovranno essere concordati con l'Istituto.
- 6. L'Istituto ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della variazione delle proprie esigenze operative. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine pattuito per iscritto. In questo caso l'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite con l'osservanza delle modalità previste nel Capitolato Tecnico.
- 7. In ogni caso, al termine della locazione, le apparecchiature che l'Istituto avrà deciso di non riscattare, sono restituite all'Impresa nello stato in cui si trovano. L'Impresa provvederà a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali; le apparecchiature dovranno comunque essere ritirate non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.

Art. 8 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo le soluzioni prospettate in sede di Offerta Tecnica, ove migliorative;

- secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
- 2. L'Impresa si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute e comunque di profilo non inferiore a quello indicato nell'Offerta Tecnica nonché dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
- 3. In relazione all'esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, l'Istituto si riserva la facoltà di verificare, durante tutta la fase di erogazione del servizio, l'effettiva rispondenza delle competenze professionali assicurate dal fornitore e dichiarate in sede di offerta. In caso di mancata corrispondenza, a seguito di formale richiesta dell'Istituto, il fornitore deve sostituire le risorse entro 5 (cinque) giorni con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal sostituto.
- 4. La sostituzione delle risorse impiegate potrà essere autorizzata dall'Istituto, previa richiesta motivata dell'Impresa effettuata allegando il relativo curriculum con 5 (cinque) giorni di preavviso, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. La sostituzione deve avvenire con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal sostituto.
- 5. Per ogni eventuale avvicendamento l'Impresa è tenuta a prevedere, senza diritto di alcun corrispettivo aggiuntivo, un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.
- 6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte del proprio personale nonché del personale dell'Impresa subappaltatrice delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 7. Le attività da svolgersi presso gli uffici dell'Istituto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali gli uffici dell'Istituto continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell'Istituto stesso e/o da terzi autorizzati. L'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Istituto e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale dell'Istituto e/o da terzi autorizzati.
- 8. Il personale dell'Impresa potrà accedere nella sede e negli uffici dell'Istituto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.
- 9. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 9 – Garanzie

- 1. L'Impresa è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, la garanzia della piena funzionalità delle apparecchiature informatiche e dei software forniti, provvedendo in quest'ultimo caso al loro periodico aggiornamento, per l'intera durata del Contratto.
- 2. L'Impresa si impegna ad eliminare i difetti riscontrati ed a ripristinare le funzionalità previste nel più breve tempo possibile sulla base degli standard contrattuali contenuti nel Capitolato Tecnico e della stima dei tempi concordata con l'Istituto.

3. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferma restando l'applicazione delle penali specificate nell'articolo 17, l'Istituto si riserva di agire per il risarcimento di ogni danno, anche indiretto, dovesse derivargli.

Art. 10 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, ovvero il CCNL con equivalenza delle tutele economiche e normative.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. Il fornitore solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.
7. L'Impresa prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali dell'Istituto, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Istituto.

Art. 11 – Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Art. 12 – Affiancamento

1. L'Impresa si obbliga a consentire, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, durante la fase di conclusione del Contratto, un periodo di affiancamento ad altro fornitore o a personale dell'Istituto che subentrerà per garantire la prosecuzione dei servizi dopo la data di scadenza del Contratto, secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

Art. 13 – Responsabile del Servizio

1. L'impresa designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra _____.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato ed è il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 14 – Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile di tutti danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. L'impresa è responsabile verso l'Istituto per i danni procurati ai locali, ai beni, ai dipendenti dell'Istituto stessa e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.
3. L'impresa si assume tutti i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature informatiche fornite per tutta la durata del Contratto.
4. L'Istituto risponde soltanto per i danni provocati direttamente o indirettamente, con dolo o colpa grave dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti, alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.
5. Il reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di furto o incendio, dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.
6. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto al comma precedente, non dipendente da fatto od atto imputabile all'Istituto ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Istituto stesso, fermo restando il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di applicare una penale di importo pari a quanto stabilito nel successivo art. 17, per ogni giorno di ritardo, ovvero, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, di risolvere di diritto il Contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore via PEC.

Art. 15 – Brevetti e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 – Pretese di terzi

1. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni presi in locazione o licenza d'uso, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 17 – Penali

1. L'Impresa riconosce all'Istituto il diritto di applicare le penalità di seguito indicate in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nelle tabelle 5.1a e 5.1b del Capitolato tecnico, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno:

Attività/Servizio	Penale
Consegna del <i>Piano Generale di Consegna e Smaltimento</i>	1 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo
Attivazione del servizio di <i>Presidio on-site</i>	1 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo
Messa in produzione delle postazioni di lavoro	1 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo
Intervento presso l'utenza da parte del presidio <i>on-site</i> – Tempestività di intervento presso l'utente	1 per mille del canone trimestrale complessivo (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell'indicatore
Intervento presso l'utenza da parte del presidio <i>on-site</i> – Efficacia di risoluzione interventi	1 per mille del canone trimestrale complessivo (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell'indicatore
Intervento di manutenzione sulle PdL	1 per mille del canone trimestrale complessivo (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell'indicatore

Presenza degli addetti al servizio di presidio <i>on-site</i>	1 per mille del canone trimestrale complessivo (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell'indicatore
---	---

2. La violazione degli obblighi di segretezza di cui all'art. 11 del presente Contratto e del Patto di integrità potranno dare luogo all'applicazione di penali nella misura dell'1 per mille del valore del presente contratto per ogni evento accertato; l'importo di tali penali non rientra nel limite di cui al successivo comma 6 né concorre al suo raggiungimento;
3. Per procedere all'applicazione delle penali, salvo che per quelle già calcolate dalla stessa Impresa ai sensi dell'art. 22, comma 3, del presente Contratto, l'Istituto notificherà all'Impresa, via pec entro 20 (venti) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
4. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
6. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 18 – Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 del d. lgs n. 36/2023.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 19 – Verifiche di conformità

1. Le apparecchiature e i singoli servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità in contraddittorio fra le parti secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico nonché nell'ambito della procedura di consegna e di installazione ivi prevista.
2. Le verifiche avranno ad oggetto l'accertamento della rispondenza delle apparecchiature e dei servizi ai requisiti minimi esposti nel Capitolato Tecnico nonché a quelli (anche migliorativi) indicati dall'Impresa nell'Offerta tecnica.

3. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta tecnica determinerà l'esito negativo della verifica.
4. Per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui ai commi precedenti l'Istituto provvederà a fissare, sentita l'impresa, la data delle operazioni e il fornitore potrà presenziare alle verifiche con i suoi tecnici incaricati. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
5. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inadatta alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
6. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
7. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta, con particolare riguardo ai livelli di servizio ivi previsti, direttamente ovvero con l'ausilio di terzi soggetti qualificati appositamente incaricati.
8. A tal fine l'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 20 – Verifiche periodiche e a campione

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta, con particolare riguardo ai livelli di servizio ivi previsti, direttamente ovvero con l'ausilio di terzi soggetti qualificati appositamente incaricati.
2. A tal fine l'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 21 – Importo contrattuale

1. Per la fornitura oggetto del presente contratto l'Istituto corrisponderà all'Impresa l'importo complessivo di euro _____ (_____/___), IVA esclusa, comprensivo della messa a disposizione delle macchine e di tutti i servizi indicati nel Capitolato tecnico e nell'Offerta dell'Impresa.
2. Tale importo complessivo IVA esclusa è stato così determinato:
 - A. euro _____ (_____/___) quale corrispettivo complessivo per la fornitura delle apparecchiature hardware (compreso il sistema operativo) secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto A della scheda di offerta economica);
 - B. euro _____ (_____/___) quale corrispettivo complessivo per i servizi specifici della fase di delivery, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto B della scheda di offerta economica);
 - C. euro _____ (_____/___) quale corrispettivo complessivo per i servizi specifici della fase di erogazione secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto C della scheda di offerta economica);
 - D. euro 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

3. Il corrispettivo complessivo, pari alla somma dei punti da A a D del comma 2 del presente articolo, sarà liquidato in n. 16 canoni trimestrali anticipati, ciascuno di importo pari a 1/16 del corrispettivo omnicomprendivo di cui al precedente comma, ad eccezione del primo canone per il quale sarà necessario attendere l'esito positivo del collaudo di consegna della fornitura.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
5. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
6. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.

Art. 22 – Modalità di pagamento e segnalazioni di *whistleblowing*

1. Il pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 21, verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura per l'importo dovuto dall'Istituto. La prima fattura sarà emessa dopo l'esito positivo del collaudo di consegna.
2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione, attestante l'andamento dei servizi nel trimestre precedente a quello di riferimento della fattura stessa, descritta al paragrafo 4.3.4 del Capitolato Tecnico.
3. L'importo della fattura sarà calcolato al netto delle eventuali penali dovute per il mancato soddisfacimento dei livelli di servizio risultanti dalla predetta documentazione.
4. La fattura non potrà essere liquidata se priva della documentazione richiesta ovvero se la stessa risulti comunque difforme da quanto concordato.
5. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato al termine dell'erogazione dei servizi richiesti. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura è UF3BVP. L'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. *split payment*). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
 - a) verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto designato dall'Istituto;
 - b) verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 11, del d. lgs. n. 36/2023;
 - c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
8. L'impresa si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che l'Istituto dispone di un sistema di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* provenienti dai soggetti esterni che vengano a conoscenza di condotte illecite di dipendenti dell'Istituto in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa comunicherà che è possibile presentare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa

con l'indicazione di "riservatissimo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. All'interno del plico, andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente i dati relativi all'identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, consultabili nei limiti di legge; il segnalante può inserire nella busta chiusa anche dati di contatto, quali numero telefonico e indirizzo mail.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 23 – Subappalto

1. L'esecuzione dei servizi specificati dall'Impresa nell'Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell'Offerta stessa e l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.
3. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre l'Impresa resta, di fronte all'Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice.
5. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
6. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all'Istituto via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d. lgs.n. 36/2023.

Art. 24 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte

dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.

3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica.
5. Resta salva per l'Istituto la facoltà di richiedere una riduzione delle prestazioni contrattuali anche oltre il quinto del valore del contratto, attraverso una rinegoziazione dello stesso, qualora nel corso della durata contrattuale dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023.
6. Restano salve le ipotesi di risoluzione e di recesso previste dagli artt. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto è _____. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____.

Art. 26 – Controversie

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'Impresa acquisiti in occasione della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene il trattamento dei dati personali inerenti l'esecuzione del presente Contratto, la Parti si accordano con la sottoscrizione del documento di seguito allegato (all. 1 - Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR") -, il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.

Roma, lì

L'IVASS
Firmato digitalmente da

L'Impresa
Firmato digitalmente da

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 3;
Articolo 4;
Articolo 5;
Articolo 6;
Articolo 7;
Articolo 8;
Articolo 9;
Articolo 10;
Articolo 11;
Articolo 12;
Articolo 14;
Articolo 15;
Articolo 16;
Articolo 17;
Articolo 18;
Articolo 19;
Articolo 20;
Articolo 21;
Articolo 22;
Articolo 23;
Articolo 24;
Articolo 26.

L'Impresa
Firmato digitalmente da

Allegato 1

Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR")

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da

e

_____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ (____) Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula del presente accordo per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto CIG B2154016BA, convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Impresa è responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. L'Impresa conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di IVASS a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

L'Impresa assicura che non trasferirà i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) l'Impresa sia stata autorizzata da IVASS, (ii) l'Impresa comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) l'Impresa

mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, l'Impresa è tenuta a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. L'Impresa, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

L'Impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, l'Impresa realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

L'Impresa è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore (c.d. data breach), l'Impresa si impegna ad osservare quanto prescritto dalla normativa.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

L'Impresa si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

L'Impresa conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con la stessa Impresa, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità dell'Impresa e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

In forza del presente contratto, l'Impresa è Titolare dei Dati relativi ai dipendenti per la gestione delle pratiche di infortunio, in relazione alle quali l'Impresa si impegna a fornire agli interessati adeguata informativa sul relativo trattamento.

L'Impresa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. In particolare, l'Impresa:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'Accordo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

L'IVASS
Firmato digitalmente da

L'Impresa
Firmato digitalmente da

Allegato 2

DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO

(Art. 26, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/08)

e

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/08)

Oggetto dell'appalto:

Locazione operativa quadriennale delle postazioni di lavoro informatiche
dell'IVASS

1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 della D. Lgs 81/2008 e della Legge 123/2007 per l'oggetto dell'appalto consistente nel servizio in concessione di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati presso la sede dell'IVASS.

Il DUVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono venire a crearsi nello svolgimento dell'appalto e le conseguenti misure adottate per eliminare le interferenze stesse.

Il presente documento **non contiene** la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice e della Committenza. Il presente documento **non si applica** nei casi di appalti di opere edili nei quali è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o dal Piano Operativo di Sicurezza.

2. DEFINIZIONI

- **Committente:**

Trattasi di colui che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico trattasi dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma.

- **Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:**

È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

- **Interferenza:**

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

- **Costi della sicurezza:**

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere in più rispetto a quanto ha già a disposizione per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

- **Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:**

Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

3. DATI COMMITTENTE

Committente	IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Indirizzo	Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Tel.	06.42.133.1
Fax	06.42.133.206
Datore di Lavoro	
Dirigente Delegato	
R.S.P.P.	
Addetti al S. P. P.	
Medico Competente	
R. L. S.	
Responsabile unico del Progetto	
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	

4. DATI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Denominazione	
Indirizzo Sede Legale	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Codice ditta INAIL	
PAT: posizione assicurativa territoriale	
Matricola INPS	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
R. L. S.	
Referente contratto/ Coordinatore tecnico	

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

FORNITURE E SERVIZI	
DURATA DEL CONTRATTO	
IMPORTO DEL CONTRATTO	

Le fonti di rischio e le misure di prevenzione e protezione connesse con l'attività svolta dal fornitore sono riepilogate dallo stesso nei prospetti di cui agli allegati 1 e 2.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

- **Vie di fuga e uscite di sicurezza**

I dipendenti dell'appaltatore svolgeranno le attività legate all'oggetto dell'appalto di installazione e gestione di almeno 8 distributori automatici nei locali dove si svolge l'attività dell'IVASS e dovranno preventivamente prendere visione degli ambienti al fine di individuare le vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza. Al personale dell'impresa appaltatrice verranno altresì indicati i locali (p.es. cabina elettrica, locali tecnici) in cui sono presenti rischi particolari rispetto ai comuni ambienti di lavoro (locali ufficio), nei quali è consentito l'accesso esclusivamente al personale autorizzato.

- **Presidi antincendio e pronto soccorso**

I dipendenti della Ditta appaltatrice, in caso di pericolo o di infortunio dovranno comunque avvertire il servizio di vigilanza presente o il personale dell'ente. Solo in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il personale addetto alla gestione delle emergenze, è consentito l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori portatili).

- **Osservanza di leggi e regolamenti**

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione delle attività affidate dal Committente, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

L'impresa appaltatrice è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

- **L'impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:**

I lavoratori dell'appaltatore che operano all'interno delle strutture ed aree dell'IVASS dovranno adottare, in caso di esposizione a pericoli, idonei dispositivi di protezione individuale che dovranno essere forniti dal proprio Datore di Lavoro.

Il personale deve essere adeguatamente addestrato all'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Durante lo svolgimento dei lavori, gli addetti dell'impresa appaltatrice, devono tenere in ordine i locali dove operano ed avere cura dei propri mezzi e strumenti, i quali non devono rimanere incustoditi e/o divenire oggetto di pericolo per gli altri lavoratori o per gli utenti; si dovrà, inoltre,

porre particolare attenzione nel mantenere asciutta e pulita la pavimentazione, provvedendo alla tempestiva rimozione di eventuali sostanze scivolose disperse.

Al termine della giornata lavorativa devono lasciare il luogo di lavoro pulito ed in ordine.

Nel caso in cui, durante la permanenza del personale dell'impresa appaltatrice, si verificano situazioni di emergenza, i lavoratori dovranno attenersi alle istruzioni che verranno impartite dal personale addetto presente all'interno dei locali.

È vietato realizzare impianti di fortuna (prolunghe, derivazioni ecc), ciò dovrà essere realizzato da personale competente e/o fatta richiesta al Committente.

All'interno della struttura sono presenti quadri elettrici di distribuzione, i quali dovranno essere tenuti sempre chiusi al fine da evitare contatti accidentali con parti in tensione.

Non modificare spine o prese.

È vietato rimuovere e/o rendere non fruibili i mezzi estinguenti (estintori idranti) presenti nella struttura.

Occorre rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli ed etichette) presente all'interno dei locali.

Vige il divieto di fumo in tutti i locali del Committente.

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro, le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

- **Responsabilità Civile:**

L'impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento della fornitura affidata che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro della Committente contraente.

- **Assicurazioni INPS e INAIL:**

Lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data affidamento del servizio oggetto dell'Appalto.

- **Subordinazione:**

Durante l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto la ditta appaltatrice sarà libera da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale.

- **Tessera di riconoscimento:**

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori dell'impresa appaltatrice devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre in vista detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in

capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

- **Cooperazione e coordinamento:**

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'impresa appaltatrice rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra la Committenza e la Ditta appaltatrice. Nello svolgimento dell'attività la Ditta appaltatrice deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti della Committenza.

- **Fonti di energia elettrica:**

Per quanto riguarda le fonti di energia necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente.

- **Osservanza della segnaletica antinfortunistica:**

L'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro della Committenza.

- **Interventi:**

Al termine di ogni intervento effettuato presso il Committente al fine di fornire il servizio oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

- **Sospensione dei lavori:**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dell'impresa appaltatrice ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

7. AGGIORNAMENTO DUVRI

Il DUVRI è un documento dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione

delle attività previste e, comunque, in caso di situazioni non previste al momento della redazione del presente documento.

8. SOPRALLUOGO

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire congiuntamente al RSSP del Committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le attività oggetto del contratto in concessione.

Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in Allegato 3, evidenzia i rischi connessi all'area interessata dalle attività al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

9. POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto al Committente.

Nello specifico ci rivolgiamo solo ed esclusivamente ai rischi interferenziali tra la ditta appaltatrice con tutte le altre attività presenti.

Prima dell'inizio del servizio, dovrà in ogni caso essere previsto, un sopralluogo dei locali da parte del datore di lavoro (o suo delegato) della ditta aggiudicataria, che dovrà anche essere edotto, da parte del Committente, circa i rischi di ciascuna impresa e del piano di emergenza della struttura di cui agli artt. 18, 28, 29 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (con particolare attenzione ai percorsi ed alle vie di fuga). A seguito di tale sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento.

Di seguito si elencano i principali fattori di interferenza e di rischio specifico:

Rischi specifici e misure di prevenzione ed emergenza da adottare nei luoghi di lavoro	
RISCHI	MISURE ADOTTATE

ELETTROCUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti realizzati a regola d'arte. - Al fine di evitare sovraccarico elettrico l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle attività devono essere alimentate con tensione non superiore a 220/380V. - Nel caso in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrici portatili è fatto divieto di usare allacciamenti di fortuna. - L'utilizzo di apparecchiature elettriche è consentito limitatamente ai punti di presa.
INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di attrezzature antincendio; - Presenza di uscite di emergenza segnalate e facilmente fruibili; - Misure organizzative per la gestione delle emergenze; - Formazione e informazione del personale; - Impianto di illuminazione sussidiaria <p>Nei locali è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vietato usare fiamme libere e fumare; - vietato sovraccaricare le prese di energia elettrica; - prescritta la manutenzione periodica dell'impianto elettrico;
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono presenti ambienti di lavoro con un livello di rumore superiore al valore di 80 dBA.

10. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente e le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, ecc.

EMERGENZA	INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione	<p>All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori ed idranti posti in posizione nota nonché tutta la segnaletica di salvataggio ad indicazione dei percorsi di esodo. Il segnale di evacuazione è costituito da sirena acustica o verbale. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità, e la tipologia del segnale di evacuazione. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.</p>
Vostro comportamento di sicurezza	<p>In caso di piccolo incendio se in possesso della necessaria formazione e, comunque, se l'operazione non comporta rischi per la vostra o altrui incolumità, cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.</p>

	<p>Avvisate o fate avvisare o il referente messo a disposizione dall'Ente. Fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga e portandovi al punto di ritrovo mantenendo la calma. NOTA: DISATTIVARE PRIMA DI USCIRE, SE POSSIBILE LE ATTREZZATURE ELETTRICHE.</p> <p>PRONTO SOCCORSO</p>
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura sono presenti delle cassette di pronto soccorso la cui ubicazione è segnalata mediante cartellonistica.
Vostro comportamento di sicurezza	<p>Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.</p>

11. IDONEITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL SUO PERSONALE

Allo scopo di rispettare quanto previsto art. 26 comma 1 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 al presente DUVRI è allegata tutta la documentazione richiesta all'impresa appaltatrice per accertarne l'idoneità tecnico professionale (Allegato 4).

L'appaltatore comunicherà il nominativo del Coordinatore tecnico, nonché i nominativi del personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

L'ingresso verrà consentito solo al personale munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, secondo quanto riportato in precedenza.

Il Coordinatore tecnico, in quanto referente per il Committente per le problematiche relative alla sicurezza, dovrà essere sempre presente sul luogo di svolgimento delle attività o comunque facilmente reperibile.

12. COSTI DELLA SICUREZZA

Le attività svolte dalla Ditta appaltatrice nel luogo di lavoro del committente non comportano interferenze che possano dare adito a rischi particolari sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Al fine di minimizzare comunque i possibili rischi di interferenza, l'impresa appaltatrice si impegna a collaborare nell'attuazione di tutte le misure di coordinamento promosse dal datore di Lavoro IVASS. Si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze come indicato di seguito:

Descrizione	COSTO TOTALE
Riunione di coordinamento iniziale	€ 300,00

TOTALE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 300,00
---	-----------------

13. CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 e ne sono parte integrante i seguenti allegati:

Allegato 1 al DUVRI – Identificazione rischi introdotti dalla Ditta appaltatrice.

Allegato 2 al DUVRI – Misure di prevenzione e Protezione nelle attività della Ditta appaltatrice.

Allegato 3 al DUVRI – Verbale di sopralluogo.

Allegato 4 al DUVRI – Idoneità tecnico professionale Ditta appaltatrice.

Allegato 5 al DUVRI – Altra documentazione.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno.....

Il RSPP dell'IVASS

Per l'impresa appaltatrice
(nome e qualifica)

Visto: il Responsabile unico del progetto

Visto: il Direttore dell'esecuzione del contratto

ALLEGATO 1 - MODULO DI IDENTIFICAZIONE RISCHI ATTIVITÀ FORNITORE

Nella seguente tabella si identificano i rischi dovuti alle attività della ditta in appalto

FATTORI DI RISCHIO	Area di lavoro scivolosa	Caduta dall'alto	Caduta di oggetti	Calore	Elettrocuzione	Fuoriuscita di liquidi	Esposizione. Agenti chimici (tossici- nocivi)	Esposizione. Agenti chimici (corrosivi - irritanti)	Esposizione. Agenti chimici (Cancerogeni - sensibilizzanti)	Polveri	Proiezione di frammenti e/o oggetti	Macchine con parti in movimento	Nebbie/fumi	Esplosività	Collisioni/investimenti	Agenti biologici	incendio	Rumore	vibrazioni	
	ID fattori Rischio →	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
Sollevamento/ Movimentazione carichi																				
Uso trabattelli																				
Uso scale																				
Utilizzo attrezzi manuali																				
Attività di pulizia																				
Utilizzo prodotti chimici																				
Utilizzo attrezzi elettrici																				
Rimozione e smaltimento rifiuti																				
Utilizzo attrezzature/macc hine semoventi o trasporto/solleva mento																				

(x) Fonti di rischio ditta appaltatrici potenzialmente interferenziali con la Committente

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE ATTIVITÀ FORNITORE

Fonti di rischio	ID Fattori rischio	Fattori di rischio	Misure di prevenzione e protezione attuate
Data di sottoscrizione	<u>Per la Ditta Appaltatrice</u> <u>(nome e qualifica)</u>		Visto del RSPP dell'IVASS

ALLEGATO 3- VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice ha ricevuto dal Committente IVASS di svolgere le attività relative al contratto _____ del

_____ i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

- **RSPP dell'IVASS**
- **Rappresentante ditta appaltatrice**

DICHIARANO

- di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere la Ditta appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08;
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Area di lavoro	Descrizione del Rischio	Azione preventiva e/o di comportamento

- di non aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, pericoli e/o rischi, e/o possibili attività interferenziali in quanto:
 - _____
 - _____
- che la Ditta appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle seguenti attrezzature nella sede della Committente: _____

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi ad uno degli addetti al servizio di prevenzione e protezione del Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività de Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice ha provveduto a:

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);

- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D. Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D. Lgs. 81/08).
- Produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici.

II RSPP IVASS

Il Rappresentante dell'impresa appaltatrice

ALLEGATO 4 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____, domiciliato per l'occorrenza in _____ Via _____, Tel. _____ Fax _____, e-mail _____, in qualità di datore di lavoro dell'impresa _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

<input type="checkbox"/>	di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
<input type="checkbox"/>	Di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relative valutazioni dei rischi specifici quando dovute (es. Valutazione Rischio Rumore, Valutazione Rischio Vibrazioni, Valutazione Rischio Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi, ecc).
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato il Medico Competente
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
<input type="checkbox"/>	L avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
<input type="checkbox"/>	Che si è provveduto ad effettuare l'informazione dei lavoratori
<input type="checkbox"/>	Che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.
<input type="checkbox"/>	Che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni, i DPI sono conformi al D. Lgs. 475/92.
<input type="checkbox"/>	Di essere in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a manutenzione programmata e verifiche periodiche che potrà essere documentata in caso di richiesta specifica.

che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione.

Data

Firma

ALLEGATO 5 –ALTRA DOCUMENTAZIONE

- Elenco del personale impegnato nell'appalto **S/NO**
- Copia dei verbali dei dispositivi di protezione individuali consegnati a ciascun dipendente impegnato nell'appalto a firma del datore di lavoro; **S/NO**
- Formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'attività e ogni altro tipo di formazione effettuata; **S/NO**
- Nominativo ed attestato di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di salvataggio e pronto soccorso e di gestione delle emergenze **S/NO**